



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice PIARULLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 2019

Introduzione dell'articolo 11-*ter* del codice di procedura penale in materia di competenza per i procedimenti riguardanti gli appartenenti alla polizia giudiziaria

ONOREVOLI SENATORI. — Attraverso il presente disegno di legge si intende introdurre un nuovo articolo 11-ter nel codice di procedura penale al fine di modificare le ordinarie regole di determinazione della competenza per i procedimenti in cui siano coinvolti gli appartenenti alle forze dell'ordine in qualità di persona sottoposta ad indagini o di imputato. La *ratio* discende dalla necessità di assicurare maggiore imparzialità laddove emerga una lesione dell'interesse della corretta gestione dei poteri coercitivi e di investigazione.

Attualmente il codice di procedura penale non impedisce che un agente o un ufficiale cui è contestato un fatto di reato venga indagato dal medesimo ufficio giudiziario dell'ambito territoriale presso cui il soggetto svolge le sue funzioni. Allo stesso modo non vi è alcuna norma organizzativa interna che precluda al pubblico ministero di attribuire la conduzione delle indagini allo stesso corpo di polizia cui appartiene il soggetto indagato. Tale *vulnus* appare oggi più palese a seguito di una serie di casi posti all'attenzione dell'opinione pubblica che hanno rivelato aspetti patologici sul piano dell'attività inquirente caratterizzati da ritardi, lungaggini e deviazioni dal normale svolgimento delle indagini quando gli indagati sono appartenenti alle Forze dell'ordine per atti di violenza compiuti nel corso dell'attività di servizio. Appare a tal proposito con evidenza il possibile contrasto con il dettato costituzionale ex articolo 13, quarto comma, che punisce ogni violenza fisica e morale perpetuata su persone comunque sottoposte a restrizione della libertà personale.

Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo impone « inchieste effettive ed ap-

profondite » avviate e condotte con celerità nei confronti dei responsabili di torture di cui all'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). La modifica normativa che qui viene proposta appare dunque indispensabile per rispondere all'esigenza di garantire imparzialità ed efficienza nelle operazioni investigative svolte nei confronti degli appartenenti alle Forze dell'ordine, i quali sono necessariamente collegati da rapporti di collaborazione non solo con i colleghi appartenenti al medesimo ufficio ma anche con i magistrati che indagano su di essi.

Quanto fin qui esposto trova inoltre conferma nel dettato costituzionale. L'articolo 109 della Costituzione prevede che l'Autorità giudiziaria disponga direttamente della polizia giudiziaria ponendo l'accento sul rapporto di direzione che lega il magistrato agli uomini degli uffici di polizia. Tale vincolo di collaborazione e coordinamento voluto dalla Costituzione rende evidente una familiarità operativa che ben può porsi come limite negativo alla richiesta di imparzialità. Non vi è dubbio infatti che in una medesima sede giudiziaria si instaurino rapporti di colleganza e di familiarità operativa anche tra polizia e magistratura. Tali legami appaiono manifestamente inadeguati ad assicurare la dovuta neutralità necessaria per l'accertamento della verità che è ancor più difficile da ricostruire quando i fatti sono attribuibili all'operato di colui il quale è preposto ad assicurare il rispetto della legalità. Risulta dunque urgente l'esigenza di intervenire sulle regole di determinazione della competenza a condurre le indagini e a giudicare. Sulla falsariga dell'articolo 11 del codice di procedura penale relativo alla

competenza per i procedimenti nei confronti dei magistrati può facilmente delinarsi una normativa idonea per la riorganizzazione della competenza per i procedimenti che coinvolgono le Forze dell'ordine. All'articolo 11 del codice di procedura penale è previsto infatti un meccanismo automatico di deroga alle regole previste per il riparto della competenza *ratione loci* in cui è previsto che il procedimento sia attribuito al giudice ugualmente competente per materia, ma territorialmente diverso e stabilito dalla legge, per i procedimenti in cui siano coinvolti i magistrati, che secondo le norme ordinarie, sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello, in cui il magistrato indagato, imputato, offeso o danneggiato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto. Tale meccanismo di spostamento automatico della competenza *ratione loci* è in linea con il principio costituzionale della predeterminazione del giudice escludendo ogni discrezionalità nella scelta della nuova sede giudiziaria designata dalla legge appunto tramite la tabella A di cui all'articolo 1 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. Questo disegno di legge si propone di introdurre l'articolo 11-

ter del codice di procedura penale che possa disciplinare in modo simile a quanto previsto per i magistrati anche i procedimenti che riguardano reati addebitati ad appartenenti alla polizia giudiziaria.

Al comma 1 si prevede che il giudice competente sia determinato seguendo il criterio previsto dalla tabella A dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Al comma 2 si prevede che tale spostamento sia necessario anche qualora l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria sia venuto a svolgere il proprio incarico in un momento successivo a quello del fatto.

Infine al comma 3 si estende tale disciplina ai procedimenti connessi. Sono però opportune talune differenze. In primo luogo la deroga al regime ordinario di determinazione della competenza dovrebbe operare solo quando il funzionario o l'ufficiale di polizia giudiziaria è coinvolto come indagato o imputato per i reati commessi nell'esercizio delle sue funzioni. La *ratio* discende dalla necessità di assicurare maggiore imparzialità solo laddove emerga una lesione dell'interesse della corretta gestione dei poteri coercitivi e di investigazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 11-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 11-*ter.* - (*Competenza per i procedimenti riguardanti gli appartenenti alla polizia giudiziaria*) - 1. I procedimenti in cui un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11.

2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello determinato ai sensi del medesimo comma 1.

3. I procedimenti connessi a quelli in cui un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1 ».